

DELIBERAZIONE 21 MARZO 2023

108/2023/R/GAS

VALUTAZIONE URGENTE DELL'INTERVENTO DI SVILUPPO "POTENZIAMENTO PER NUOVE IMPORTAZIONI DA SUD" (C.D. "LINEA ADRIATICA")

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1243^a riunione del 21 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ed abroga il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (di seguito: regolamento (UE) 2021/241);
- il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 e s.m.i. (di seguito: legge 115/15);

- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 come convertito, con modificazioni, con legge 17 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, da ultimo aggiornata con decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica 17 febbraio 2022;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, trasmesso alla Commissione Europea, del 31 dicembre 2019, pubblicato il 21 gennaio 2020 sul sito *internet* del Ministero dello Sviluppo Economico (PNIEC);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato il 13 luglio 2021;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 18 gennaio 2023, n. 21 (di seguito: decreto 18 gennaio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2018, 468/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 468/2018/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: Requisiti minimi);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2019, 230/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 230/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 539/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 539/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 548/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 696/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 696/2022/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: DIEU) dell'Autorità 1 aprile 2022, 3/2022 (di seguito: determinazione DIEU 3/2022);
- i documenti propedeutici ai Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale (di seguito: Piani) 2021 e 2022, quali:
 - il documento recante i "Criteri applicativi dell'Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto" (di seguito: Criteri applicativi dell'ACB) e la relativa Appendice informativa;
 - il Documento di Descrizione degli Scenari redatto congiuntamente da Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam) e Terna S.p.A. (di seguito: DDS) applicati nei Piani 2021 e 2022;
- il DDS pubblicato a luglio 2022, propedeutico all'elaborazione dei Piani 2023;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 14 luglio 2021, COM(2021)550-final (*FIT-for 55*);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 18 maggio

2022, COM(2022)230-*final* (di seguito: Comunicazione *RepowerEU* 18 maggio 2022);

- la proposta della Commissione del 18 maggio 2022 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano *RepowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza, COM(2022)231-*final* (di seguito: proposta della Commissione 18 maggio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/1995, come modificata dal decreto-legge 17/22, nel delineare il quadro generale e le funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità, prevede, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, che l’Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza, e che l’ordinamento tariffario armonizzi “*gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*”; ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e), della medesima legge, le tariffe dei servizi regolati sono stabilite ed aggiornate dall’Autorità “*in relazione all’andamento del mercato e del reale costo di approvvigionamento della materia prima*” e “*in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale*”;
- l’articolo 16 del decreto legislativo 93/11, come modificato con legge 115/15, prevede che il gestore del sistema di trasporto trasmetta annualmente all’Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE) un Piano contenente le misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell’economicità degli investimenti e della tutela dell’ambiente, e che l’Autorità, ricevuto il Piano, lo sottoponga a consultazione secondo modalità aperte e trasparenti e renda pubblici i risultati della consultazione;
- ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 93/11, nell’elaborare il Piano, il gestore del sistema di trasporto procede a una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per i terminali di rigassificazione del Gnl;
- ai sensi dell’articolo 16, comma 6*bis*, del decreto legislativo 93/11, l’Autorità valuta, tra l’altro, se il Piano contempla tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva, e ha il potere di richiedere al gestore del sistema di trasporto modifiche al Piano;
- l’Autorità, in forza dei poteri di natura tariffaria di cui alla legge 481/95, è tenuta a valutare l’efficienza del servizio di trasporto; in tale prospettiva, essa verifica che la scelta degli investimenti individuati nei Piani sia effettuata sulla base di criteri di economicità ed efficienza, pena il loro mancato o parziale riconoscimento tariffario;

- con la deliberazione 468/2018/R/GAS, l’Autorità ha introdotto disposizioni in relazione alle modalità di consultazione dei Piani, e Requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e per l’Analisi Costi-Benefici (di seguito: ACB) degli interventi (Requisiti minimi), rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza dell’Autorità;
- con la deliberazione 230/2019/R/GAS, l’Autorità ha approvato i Criteri applicativi dell’ACB, come proposti dall’impresa maggiore di trasporto in coerenza con le previsioni di cui alla deliberazione 468/2018/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell’ambito del processo di valutazione dei Piani 2021 e 2022, sono state acquisite le relazioni di verifica indipendente degli esperti verificatori di cui alla determinazione DIEU 3/2022, relative, tra l’altro, all’intervento di sviluppo “Potenziamento per nuove importazioni da sud” (di seguito: Linea Adriatica), di cui al Piano 2022 di Snam;
- nell’ambito del procedimento di consultazione dei Piani 2021 e 2022, dalle risposte pervenute dai soggetti interessati è emersa, in relazione all’intervento Linea Adriatica, l’opportunità di valutare il progetto in chiave prospettica, tenendo conto degli scenari di decarbonizzazione e delle prospettive di nuove importazioni, considerando inoltre, visti i benefici transfrontalieri che il progetto è supposto produrre, un’allocazione di parte dei costi agli altri paesi beneficiari (cd. *cross-border cost allocation*, CBCA);
- dalle attività istruttorie condotte sui Piani 2022 e sui documenti ad essi propedeutici, nonché dalle attività di verifica indipendente, è emersa la necessità di ulteriori valutazioni sull’intervento Linea Adriatica – necessità già rilevata con deliberazione 539/2020/R/GAS in sede di valutazione dei Piani 2019 e 2020 a causa di indici di utilità per il sistema che, operando analisi di sensitività sui costi dell’intervento, mostravano risultati appena positivi o negativi –, al fine di tenere conto dei significativi mutamenti dello scenario energetico internazionale e nazionale a seguito della crisi russo-ucraina;
- con riferimento all’intervento Linea Adriatica, con la deliberazione 548/2022/R/GAS, di approvazione del documento “*Project proposal of TAP, SRG and DESFA for the 2021 incremental capacity process October 2022*”, l’Autorità ha evidenziato come l’eventuale necessità di potenziamento della capacità di trasporto lungo la direttrice Sud-Nord (attraverso la realizzazione della Linea Adriatica) debba essere valutata in relazione ad incrementi di capacità di trasporto in entrata da Sud, tenendo in considerazione i costi di investimento da attribuire direttamente alla capacità incrementale, nonché i benefici dell’opera non solo nazionali ma anche europei, stante la rilevanza dell’opera al fine di assicurare maggiori fonti di approvvigionamento all’Unione europea lungo il c.d. Corridoio Sud;
- con la comunicazione del 18 novembre 2022 (prot. Autorità A/59798 del 21 novembre 2022), Snam ha inviato un’istanza di valutazione urgente dell’intervento Linea Adriatica e una relazione integrativa del Piano 2022; da tali documenti emerge come la funzionalità dell’intervento sia da intendersi in relazione al sistema del gas

nazionale nel suo complesso, quindi diversa rispetto a quella prospettata nel Piano 2022 che risultava essere strettamente legata “*alla realizzazione di nuova capacità di trasporto da sud*”; inoltre, nell’istanza si prospetta una data di entrata in esercizio anticipata al 2027 (rispetto al 2031-2034 del Piano 2022);

- in particolare, nell’ambito dell’istanza di valutazione urgente:
 - a) Snam presenta l’intervento Linea Adriatica come necessario ed urgente in ragione dei maggiori flussi di approvvigionamento di gas da Sud che si sono verificati negli ultimi mesi, che hanno assunto valori prossimi alla saturazione delle capacità esistenti lungo la direttrice di trasporto Sud-Nord, nonché degli ulteriori incrementi previsti, evidenziando che “*tali flussi da Sud sono attesi in ulteriore incremento a seguito degli accordi tra il governo italiano e quello Algerino e della crescita attesa dei volumi di gas azero tramite il gasdotto TAP (che hanno raggiunto ormai i valori a regime per l’infrastruttura di importazione esistente)*”;
 - b) l’intervento è costituito dal potenziamento della centrale di compressione di Sulmona (per 33 MW) e da un unico gasdotto, suddiviso in tre tratte interdipendenti tra loro: Sulmona-Foligno (170 km), Foligno-Sestino (115 km) e Sestino-Minerbio (140 km), con una spesa di investimento complessiva stimata in circa 2,4 miliardi di €;
 - c) la finalità principale dichiarata dell’intervento è quella di incrementare la capacità di trasporto Sud-Nord, in relazione ai flussi di gas addizionali che si possono rendere contemporaneamente disponibili nei punti di immissione localizzati nel Sud Italia (oggi Mazara del Vallo, Gela e Melendugno), con una capacità complessivamente disponibile nei punti di entrata da Sud che arriverebbe a circa 150 MSmc/g rispetto ai circa 126 MSmc/g odierni;
- con comunicazione del 6 dicembre 2022 (prot. P/65106) la DIEU, informata l’Autorità, ha comunicato a Snam l’opportunità di procedere tempestivamente alla consultazione della relazione integrativa del Piano 2022 sull’intervento Linea Adriatica, assicurando le medesime prerogative di trasparenza e partecipazione di cui all’articolo 4 della deliberazione 468/2018/R/GAS, e segnalato l’intenzione dell’Autorità di procedere, con procedura d’urgenza, alle valutazioni di competenza;
- in data 6 dicembre 2022 Snam ha avviato la consultazione pubblica dell’istanza di valutazione urgente della Linea Adriatica, che si è conclusa il 20 gennaio 2023 con un’ampia partecipazione di *stakeholder*; successivamente, Snam ha trasmesso all’Autorità un documento riportante la sintesi delle osservazioni ricevute e le relative controdeduzioni (reso pubblico sul sito *internet* dell’Autorità);
- con la deliberazione 696/2022/R/GAS, di valutazione dei Piani 2021 e 2022, l’Autorità ha avviato una specifica valutazione, con procedura d’urgenza al di fuori dell’ordinario percorso di valutazione dei Piani, dell’istanza di Snam rispetto alla Linea Adriatica;
- l’ACB presentata da Snam a corredo dell’istanza considera due differenti configurazioni di approvvigionamento che si differenziano per una totale o parziale indisponibilità di fonti di approvvigionamento gas dalla Russia, e un incremento delle fonti di approvvigionamento da Sud; in particolare, entrambi gli scenari ipotizzano una disponibilità dell’importazione dall’Algeria fino a 30 miliardi di Smc/anno, fino

- a 18 miliardi di Smc/anno dal Caspio (pari al raddoppio della capacità di *import* da TAP), e un utilizzo dei terminali di Gnl compreso tra il 40% e il 70% (in linea con i valori storicamente osservati);
- i benefici principali associati all'intervento riguardano l'incremento di *social welfare* e della sicurezza e affidabilità delle forniture; in particolare:
 - a) l'incremento di *social welfare* è valutato considerando la maggiore competitività delle fonti di approvvigionamento abilitate dalla realizzazione dell'intervento, ipotizzata pari a un differenziale di prezzo del 5% rispetto al prezzo marginale nazionale;
 - b) la sicurezza delle forniture è valutata come minore domanda inevasa, tenuto conto della valorizzazione del costo associato (*Cost of Disrupted Gas - CoDG*), pari a 600 €/MWh, e della probabilità di accadimento, pari a 1/20 in condizioni normali, mentre 1/25 in condizioni di *stress disruption*;
 - dalla consultazione della relazione integrativa del Piano 2022 sull'intervento Linea Adriatica sono emersi in particolare i seguenti aspetti:
 - a) una generale condivisione in merito all'essenzialità e all'urgenza dello sviluppo della Linea Adriatica da parte di associazioni e operatori del settore energetico;
 - b) la necessità di una entrata in esercizio dell'opera anticipata rispetto al 2027, da promuovere anche attraverso opportuni interventi normativi e regolatori;
 - c) la necessità di avviare una riflessione sui più opportuni meccanismi regolatori/normativi per garantire l'economicità del servizio e delle tariffe di trasporto, anche alla luce della strategicità dell'opera a livello europeo;
 - d) l'opportunità di una allocazione di parte dei costi dell'infrastruttura ai futuri Paesi beneficiari e/o del ricorso a strumenti di finanziamento comunitari;
 - e) criticità connesse al fatto che alcune assunzioni dell'ACB presentate nell'istanza (relative in particolare ai prezzi dell'energia e alle fonti di approvvigionamento considerate) non sono supportate da evidenze verificabili;
 - f) criticità legate alla sostenibilità ambientale dell'opera e al suo impatto sul territorio;
 - le criticità legate alla sostenibilità ambientale dell'opera e al suo impatto sul territorio esulano dalle competenze dell'Autorità;
 - in relazione all'ACB presentata da Snam, anche tenuto conto delle ulteriori attività di verifica indipendente dell'esperto individuato ai sensi della determinazione DIEU 3/2022, si evidenzia:
 - a) un'applicazione della metodologia di ACB coerente con i Requisiti minimi;
 - b) un adeguato e trasparente livello informativo;
 - c) risultati dell'ACB fortemente dipendenti da alcune assunzioni specifiche, quali quelle relative alla maggiore competitività delle nuove fonti di approvvigionamento e agli scenari di totale o parziale indisponibilità del gas russo, non sempre adeguatamente giustificate/supportate;
 - d) un incremento dei costi di investimento previsti pari a circa il +20% rispetto ai costi rappresentati nel Piano 2022, dovuto ad un aumento dei costi unitari

utilizzati per la stima dei costi di investimento e alla minore incidenza dell'attualizzazione dei costi di investimento (anticipati rispetto al Piano 2022); tali costi non tengono conto della dinamica inflativa del 2022.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la nota del 29 dicembre 2022 (prot. Autorità A/70744 di pari data), il MASE ha segnalato all'Autorità l'opportunità di tenere in considerazione la strategicità della Linea Adriatica, così come descritta dalla Società nell'istanza di valutazione urgente, in quanto *“fondamentale per implementare le diverse iniziative intraprese dal Governo nel 2022 per fronteggiare le criticità emerse a ridosso del conflitto Russia-Ucraina che, come è noto, ha determinato nel corso degli ultimi mesi una progressiva diminuzione del flusso di gas di provenienza russa e la necessità impellente di diversificare le fonti di approvvigionamento”*;
- la strategicità della Linea Adriatica per l'area del Centro e Sud-Est Europa è stata riconosciuta anche dalla Commissione, da ultimo nell'ambito della Comunicazione *RepowerEU* del 18 maggio 2022, nella quale viene fatto esplicito riferimento al potenziamento della rete di trasporto italiana mediante la realizzazione della Linea Adriatica come progetto essenziale per garantire fonti di approvvigionamento aggiuntive provenienti dall'Azerbaijan (mediante il gasdotto TAP), dal Nord Africa, nonché dal bacino levantino (mediante il progetto del gasdotto EastMed-Poseidon);
- con decreto 18 gennaio 2023, il MASE ha approvato le priorità politiche per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, individuando, nell'ambito della Priorità politica n. 2 *“Sicurezza energetica, decarbonizzazione e sostenibilità”*, misure per diversificare le fonti di approvvigionamento e potenziare le infrastrutture di trasporto, tra cui il *“superamento delle strozzature sulla rete di trasporto nel territorio nazionale”*;
- la proposta della Commissione 18 maggio 2022, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio rispettivamente il 14 febbraio 2023 e il 21 febbraio 2023, prevede uno specifico programma del *RepowerEU*, integrativo dei Piani nazionali di ripresa e resilienza nazionali, allo scopo di sostenere l'indipendenza dalle fonti fossili russe e la transizione verde; tale programma prevede 20 miliardi di € di contributi a fondo perduto, dei quali circa 2,76 miliardi di € sono destinati all'Italia;
- la forte volatilità dei prezzi del gas naturale che si è verificata a partire dal 2021 e, successivamente, il conflitto fra Russia e Ucraina hanno modificato in modo significativo le modalità di utilizzo del sistema di trasporto italiano del gas, che storicamente prevedeva un apporto significativo degli approvvigionamenti dai punti di entrata a Nord del Paese (Tarvisio e Passo Gries);
- nel mutato contesto economico e geopolitico, il progressivo ridursi dei flussi dal punto di entrata di Tarvisio ha comportato un contestuale incremento dei flussi dai punti di importazione da Sud (Mazara del Vallo, Gela, Melendugno), nonché dai punti di entrata da terminali di Gnl;
- la situazione di *“stress”* del sistema, che in alcuni giorni degli ultimi mesi del 2022 ha visto le importazioni da Sud risultare prossime al limite massimo importabile da tali punti, potrebbe acuirsi in prospettiva con ulteriore incremento di flussi da Sud (già

certo quantomeno con primo livello di capacità incrementale TAP), sebbene in un contesto di generale diminuzione prospettica dei consumi di gas, anche tenuto conto degli obiettivi di *policy FIT-for 55* riflessi nel DDS di luglio 2022;

- le ACB dell'intervento di sviluppo Linea Adriatica, nonostante mostrino limiti in particolare in relazione alle assunzioni sui prezzi delle nuove fonti di approvvigionamento, strutturalmente influenzate dalle incertezze legate alle dinamiche dei mercati e alla durata dell'orizzonte temporale di analisi, dimostrano l'utilità dell'intervento per il sistema nazionale, con benefici che aumentano in funzione della riduzione delle importazioni dalla Russia, e sono massimi in caso di totale indipendenza dalla fonte di approvvigionamento di gas russo;
- l'utilità della Linea Adriatica risulta pertanto influenzata da scelte strategiche di politica energetica sull'assetto del futuro sistema energetico nazionale, quale la parziale o totale indipendenza dal gas russo, indicate dal Governo e riflesse negli scenari analizzati;
- l'accesso ai fondi *Connecting Europe Facility* (CEF) per il finanziamento della Linea Adriatica appare difficoltoso sia in considerazione dell'esiguità delle risorse da destinare a progetti nel settore gas, non candidabili per la lista di *Projects of Common Interest* (PCI) di prossima definizione neanche laddove oggi facciano parte della lista vigente, sia in considerazione della difficoltà di addivenire in tempi rapidi ad una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi (c.d. *cross-border cost allocation*, CBCA) con i paesi confinanti interessati dall'infrastruttura, condizione necessaria per accedere ai medesimi fondi;
- potrebbero essere destinate allo sviluppo della Linea Adriatica le risorse messe a disposizione dell'Italia attraverso il programma *RepowerEU* integrativo dei PNRR, data la compatibilità di questa opera rispetto all'obiettivo di sostenere l'indipendenza dell'Unione europea dalle fonti fossili russe che si prefigge il suddetto programma; tuttavia, la destinazione di tali risorse è fuori dall'ambito di competenza dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in esito al processo di valutazione urgente avviato con deliberazione 696/2022/R/GAS in sede di valutazione dei Piani 2021 e 2022 e alla luce delle considerazioni sopra esposte, valutare positivamente l'intervento di sviluppo della Linea Adriatica;
- segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di destinare allo sviluppo della Linea Adriatica almeno parte delle risorse del programma *RepowerEU*, integrativo dei PNRR, finalizzato a sostenere l'indipendenza dalle fonti fossili russe, che saranno erogate all'Italia;
- approfondire misure che possano consentire una copertura dei costi di realizzazione della Linea Adriatica da parte dei futuri utilizzatori della direttrice italiana Sud-Nord, anche ai fini dell'esportazione di gas verso i Paesi confinanti per assicurare una effettiva diversificazione delle fonti di approvvigionamento all'Unione europea, ad esempio attraverso procedure di conferimento di capacità di trasporto di lungo periodo da tutti i punti di entrata da Sud (sia esistenti che futuri, incluso TAP), valutandone la percorribilità in termini di tempi e procedure;

- dare mandato alla Direzioni Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (DMEA), con il supporto della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (DIEU), di avviare approfondimenti, anche attraverso il coinvolgimento di Snam, in merito al disegno di una procedura di asta competitiva per l’allocazione di capacità di lungo periodo da tutti i punti di entrata della rete nazionale di trasporto da Sud, da svilupparsi contestualmente alla seconda fase della procedura di *incremental capacity* di TAP

DELIBERA

1. di valutare positivamente l’intervento di sviluppo della Linea Adriatica, nei termini di cui in premessa;
2. di segnalare al Governo e al Parlamento l’opportunità di destinare allo sviluppo della Linea Adriatica le risorse del programma *RepowerEU*, integrativo dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, finalizzato a sostenere l’indipendenza dalle fonti fossili russe;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

21 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini